



Ordinanza dell'USAV concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale

(Ordinanza sulla sperimentazione animale)

Modifica del ...

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 aprile 2010¹ sulla sperimentazione animale è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3 lett. a

³ Nel caso di piccoli roditori sono ammesse le seguenti combinazioni di metodi di marchiatura e genotipizzazione:

- a. amputazione della prima falange di un dito nei primi sette giorni dalla nascita; a ogni animale possono essere amputate al massimo due estremità distali delle dita;

Art. 17 cpv. 2 lett. e

² La notifica provvisoria deve indicare:

- e. i criteri d'interruzione previsti.

Art. 18 cpv. 2 lett. c^{bis}

² La notifica definitiva deve indicare:

- c^{bis}. i criteri d'interruzione da applicare;

RS

¹ RS 455.163

Art. 29 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Le notifiche relative ai centri di detenzione di animali da laboratorio devono contenere per ogni anno civile le indicazioni seguenti:

- a. il numero di animali nati nel centro di detenzione di animali da laboratorio, stabilito al più tardi al settimo giorno dalla nascita;
- b. il numero di animali importati dall'estero;
- c. per i pesci e gli anfibi importati dall'estero come uova o in stadi larvali: il numero di animali che raggiungono lo stadio di assunzione di cibo autonoma nel centro di detenzione di animali da laboratorio;
- d. per l'ulteriore destinazione d'uso degli animali di cui alle lettere a–c da notificare, suddivisi nel modo seguente:
 1. il numero di animali utilizzati negli esperimenti sugli animali,
 2. il numero di animali utilizzati per l'allevamento,
 3. il numero di animali consegnati vivi a terzi,
 4. il numero di animali uccisi che non sono stati utilizzati né per gli esperimenti sugli animali né per l'allevamento e che non sono stati consegnati vivi,
 5. il numero di animali morti spontaneamente,
 6. il numero di animali la cui destinazione d'uso durante l'anno civile in questione è ancora sconosciuta.

^{1bis} L'ulteriore destinazione d'uso degli animali di cui al capoverso 1 lettera d numero 6 deve essere comunicata nell'anno successivo.

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

Let. e e g

- e. iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi ai topi e ai ratti;
- g. editing del genoma mediante CRISPR/Cas9.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il

² L'articolo 29 capoversi 1 e 1^{bis} entra in vigore il ... (2 anni dopo l'entrata in vigore).

...

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss